

## LA CORTE COSTITUZIONALE HA STABILITO CHE NON È ILLEGITTIMA LA PRECLUSIONE ALLA CONCESSIONE DI PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI

**La Corte costituzionale con la sentenza n. 139/2025 ha stabilito che non è illegittima la preclusione alla concessione di pene sostitutive delle pene detentive brevi ai condannati per i reati indicati nell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario (i cosiddetti "reati ostativi")**

\*\*\*

**La norma sottoposta al vaglio di costituzionalità**

*Giurispedia.it*

**Art. 59 l. 689/81*****Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva.***

*La pena detentiva non pu<sup>2</sup> essere sostituita:*

- a) nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della sentenza di pubblica utilit<sup>1</sup> ai sensi dell'articolo 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non sostituibile; <sup>2</sup> fatta comunque salva la possibilit<sup>1</sup> di applicare una pena sostitutiva di specie pi<sup>1</sup> grave;*
- b) con la pena pecuniaria, nei confronti di chi, nei cinque anni precedenti, <sup>2</sup> stato condannato a pena pecuniaria, salvo i casi di conversione per insolibilit<sup>1</sup> ai sensi degli articoli 71 e 103;*
- c) nei confronti dell'imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale, salva la pena pecuniaria;*
- d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1983, n. 300, o di un reato attenuante di cui all'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale.*

*Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli imputati minorenni(\*).*

*La Corte Costituzionale con sentenza 12-18 febbraio 1998, n.16 (in G.U. 1a s.s. 25/2/1998, n.8) ha dichiarato l'incostituzionalit<sup>1</sup> dell'art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non e<sup>1</sup> l'applicazione delle sanzioni sostitutive si estendano agli imputati minorenni.*

**La norma sui reati c.d. ostativi**

*Giurispedia.it*

*Giurispedia.it*

**Art. 4-bis l. 354/85 (O.P.)****Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per**

1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati sono condannati per i delitti di cui all'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'unità nazionale, delitti commessi mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui al primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, agli articoli 12, commi 1 e 3 del decreto legislativo 286/1998 in materia di disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 291/1997 all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui all'articolo 17, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, e dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e all'articolo 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1991, n. 39, la disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene inflitte anche per delitti di cui al giudice della cognizione o dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per eseguire o tentare di eseguire o, ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero

1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia, ai condannati e internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'unità nazionale, o di violenza, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, per delitti commessi avverso l'unità nazionale, delitti del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per i delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, del 286, e per i delitti di cui all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, del 291, della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, e dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria e di risarcimento del danno, tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, al rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuali collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è commesso, di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme

1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia, ai condannati e internati per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma del codice penale, se stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria e di risarcimento del danno, di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, al rieducativo, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì le iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della

1-bis.1.1. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabiliti i termini di durata dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati e internati di poter portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata.

La sentenza Ãˆ stata accompagnata dal comunicato stampa allegato alla presente nota unitamente al testo della sentenza.

*A cura dellâ€™avv. Pasquale Santoro*

### **Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale**

*Comunicato del 29 luglio 2025*

*Giurispedia.it*

**NON Ãˆ COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMO ESCLUDERE I CONDANNATI PER REATI OSTATIVI DALLE PENE SOSTITUTIVE, MA Lâ€™ESECUZIONE DELLE PENE DETENTIVE DEVE ESSERE CONFORME AI PRINCIPI DI RIEDUCAZIONE E DI UMANITÃˆ IMPOSTI DALLA COSTITUZIONE**

Rientra nella discrezionalità del legislatore la scelta, compiuta dalla riforma Cartabia, di non consentire lâ€™applicazione di pene sostitutive alla detenzione ai condannati per i reati indicati nellâ€™articolo 4-bis dellâ€™ordinamento penitenziario (i cosiddetti â€œreati ostativiâ€), ma il legislatore e lâ€™amministrazione penitenziaria hanno il â€œpreciso dovereâ€ di assicurare a tutti i condannati a pene detentive â€œcondizioni rispettose della dignitÃˆ della persona e del principio di umanitÃˆ della penaâ€.

Lo ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza numero 139, depositata oggi, che ha giudicato non fondate le questioni sollevate da una giudice per lâ€™udienza preliminare e dalla Corte dâ€™appello di Firenze sullâ€™articolo 59 della legge numero 689 del 1981, come modificata dalla riforma Cartabia.

I giudici dei procedimenti principali dovevano decidere della responsabilitÃˆ penale di due imputati di violenza sessuale in un caso, e di violenza sessuale di gruppo in concorso con pornografia minorile nellâ€™altro. Dal momento che, in entrambi i casi, la pena applicata in concreto non superava i quattro anni di reclusione, gli imputati â€œ attualmente non sottoposti a misure cautelari â€œ avrebbero potuto beneficiare dellâ€™applicazione di pene sostitutive alla

detenzione, se non fosse stato per la preclusione stabilita dalla norma censurata in relazione a tutti i reati ostativi, tra i quali rientrano anche quelli di cui gli imputati sono stati ritenuti colpevoli.

La Corte ha ritenuto anzitutto che la riforma Cartabia, attuata con decreto legislativo, non abbia violato i principi e i criteri direttivi stabiliti nella legge di delega parlamentare, che aveva impegnato il Governo ad assicurare il coordinamento tra l'accesso alle nuove pene sostitutive e le preclusioni stabilite dall'ordinamento penitenziario.

Ha quindi escluso che la disciplina censurata violasse il principio di eguaglianza. Il legislatore ha certamente la possibilità di stabilire, entro i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, a quali tipologie di reato le nuove pene sostitutive possono trovare applicazione. In ogni caso, non può ritenersi vietato al legislatore escludere dalle pene alternative la generalità dei reati ostativi, che sono in via generale di significativa gravità e di particolare allarme sociale; non impedire l'accesso alle pene sostitutive ai condannati per gli specifici reati contestati nei procedimenti principali, in cui non veniva neppure in considerazione la circostanza attenuante della minore gravità del fatto.

Infine, la Corte ha escluso la violazione del principio della finalità rieducativa della pena. Questo principio impone che la pena sia sempre funzionale al reinserimento sociale del condannato, qualunque sia la gravità del reato commesso; ma non esclude che la pena sia funzionale anche ad altre finalità, come la tutela della società contro la residua pericolosità del condannato e la prevenzione generale dei reati. In particolare quest'ultima finalità può giustificare, dal punto di vista costituzionale, l'esecuzione della pena detentiva anche nei confronti di cui non sia (più) giudicato socialmente pericoloso.

La Corte ha peraltro sottolineato come l'ampliamento del novero delle pene sostitutive e il deciso allargamento delle possibilità di accedervi realizzato con la riforma del 2022 costituisca un passo significativo nella direzione dell'inveramento, da parte dello stesso legislatore, dell'insieme dei principi costituzionali in materia di pena. Infatti, le pene sostitutive sono tendenzialmente più funzionali ad assicurare l'obiettivo della rieducazione del condannato: evitando gli effetti desocializzanti del carcere e, assieme, accompagnandolo in un percorso che valorizza lavoro, educazione, rafforzamento dei legami familiari e sociali, occasioni di ripensamento critico del proprio passato, ed eventualmente di riconciliazione con la vittima del reato.

Un simile percorso legislativo non può per sé che procedere gradualmente, anche attraverso sperimentazioni successive, coinvolgendo anzitutto i reati meno gravi [e] lasciando al margine quelli che il legislatore con valutazione non arbitraria né discriminatoria reputi maggiormente offensivi.

Resta ferma in ogni caso la conclusione della Corte che la necessità che anche per i condannati per questi reati la pena detentiva sia eseguita in condizioni e con modalità tali da incentivare

o rendere comunque praticabile il percorso rieducativo.

Condizioni non sempre assicurate, oggi, nelle carceri italiane, dove la situazione di sovraffollamento rende particolarmente arduo il perseguimento della finalità rieducativa, oltre che lo stesso mantenimento di standard minimi di umanità della pena.

Roma, 29 luglio 2025

*Giurispedia.it*